




REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA COMUNE DI TRIESTE

Dipartimento Territorio, Economia, Ambiente e Mobilità
Servizio Pianificazione Territoriale e
Valorizzazione Porto Vecchio

VARIANTE N° 10 AL P. R. G. C.

Adeguamento Tecnico Funzionale del Piano Regolatore Portuale - Variante al Piano Regolatore Generale Comunale vigente di livello comunale ai sensi dell'art. 63 sexies della L. R. 5/2007



**Dirigente Dipartimento
e Progettista**
dott. ing. Giulio Bernetti

Estensori
dott. Roberto Prodan
m.o. Mauro Pennone
arch. Anna Trani

Relazione

Marzo 2021

R

Trieste

RELAZIONE TECNICA

PREMESSA	2
IL PRGC	2
VARIANTE AL PRGC E MOTIVAZIONI	2
RIFERIMENTI NORMATIVI	2
METODOLOGIA	4
ASPETTI AMBIENTALI, PAESAGGISTICI, GEOLOGICI E MOBILITÀ	5
Verifica di assoggettabilità a Vas e Valutazione d’Incidenza Ambientale	5
Valutazione degli aspetti paesaggistici.....	5
Verifica di compatibilità geologica	7
Mobilità	7
LA VARIANTE.....	8
ASPETTI COMPLEMENTARI	10
CONCLUSIONI.....	10

PREMESSA

IL PRGC

Il nuovo Piano Regolatore del Comune di Trieste (PRGC), approvato Delibera consiliare n. 48/2015, integrata dalla Delibera consiliare n. 5/2016, è entrato in vigore il 5 maggio 2016, il giorno successivo alla pubblicazione sul BUR del decreto del Presidente della Regione, n. 085/Pres. del 26 aprile 2016. Successivamente lo stesso è stato modificato/aggiornato con successive varianti urbanistiche.

VARIANTE AL PRGC E MOTIVAZIONI

La variante consegue all'istanza presentata in data 05/03/2019 dall' Autorità Portuale di Trieste relativa all'Adeguamento Tecnico Funzionale n. 2 del P.R.P, aggiornata in data 12/06/2019.

L'Adeguamento Tecnico Funzionale n. 2 del P.R.P. riguarda le seguenti opere:

- l'allargamento degli ormeggi 31, 31 bis e 32 presso la Riva Traiana e il Molo V;
- l'avanzamento a mare della radice e della riva sud del Molo VII;
- la realizzazione di un attracco Ro-Ro presso la riva Scalo Legnami;
- il dragaggio del canale di accesso alla Piattaforma Logistica;
- la modifica dei parametri urbanistici Rc max (Rapporto di copertura massimo) e H max (altezza massima) della zona funzionale L.C4 – Portuale commerciale – Mista e della zona funzionale L.I3 – Portuale industriale – Attività produttive industriali ed artigianali nel Settore 4 - Arsenale San Marco, Scalo Legnami, Piattaforma Logistica, Molo VIII ed area della Ferriera di Servola, in accoglimento del progetto di risanamento ambientale che attua le previsioni dell'art. 8 "Interventi necessari al rinnovo dell'autorizzazione integrata ambientale ai sensi dell'art. 29 – octies del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i." dell'"Accordo di Programma per l'attuazione del progetto integrato di messa in sicurezza, riconversione industriale e sviluppo economico produttivo dell'area della Ferriera di Servola" stipulato in data 21/11/2014 tra il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio del Mare (M.A.T.T.M.), tra il Ministero dello Sviluppo Economico (M.I.S.E.) e la Società Siderurgica Triestina S.p.A., proprietaria e concessionaria delle aree interessate dalle trasformazioni, d'intesa con la Regione Friuli Venezia Giulia (F.V.G.) e l'Autorità Portuale di Trieste

Con deliberazione consiliare n° 56 dd 23 settembre 2019 è stata approvata l'Intesa con l'Autorità Portuale di Trieste per l'Adeguamento Tecnico Funzionale n. 2 del Piano Regolatore Portuale, con l'impegno del Comune di adeguare conseguentemente il vigente PRGC.

RIFERIMENTI NORMATIVI

La normativa di riferimento per la variante in argomento è la L.R. 5/2007 "Riforma dell'urbanistica e disciplina dell'attività edilizia e del paesaggio" come da ultimo integrata dalla L.R. n.15 del 6 agosto 2020; trattasi infatti di una variante di livello comunale a strumento urbanistico dotato di piano struttura (Cfr. Elaborati PSI Relazione Piano Struttura e PS2 Piano Struttura), come meglio evidenziato nel seguito.

In particolare si riportano le previsioni dell'Art. 63 sexies:

"Disposizioni per le varianti di livello comunale agli strumenti urbanistici

1. Non coinvolgono il livello regionale di pianificazione ai sensi dell'articolo 63 bis le varianti allo strumento urbanistico comunale vigente dotato di piano struttura, qualora ne rispettino gli obiettivi e le strategie, né quelle allo strumento urbanistico comunale vigente non dotato di tale piano, qualora prevedano almeno una delle seguenti fattispecie:

- a) la modifica delle zone omogenee, anche miste ove previste dagli strumenti urbanistici comunali, entro il limite di flessibilità o, in assenza, entro il limite del 10 per cento complessivo delle superfici previste delle singole zone omogenee, senza diminuire la quantità complessiva delle zone omogenee E ed F e senza aumentare la quantità complessiva delle zone omogenee D e H;
- b) l'ampliamento senza limiti delle zone agricole, forestali o di tutela ambientale, ovvero di verde pubblico o privato, nonché la modifica delle relative sotto zone;
- c) le modifiche alle norme di attuazione, l'individuazione grafica dell'area di applicazione o disapplicazione di norme di attuazione specifiche, la correzione di errori materiali di elaborati o la sostituzione della base cartografica in tutti i casi in cui sia necessaria la pubblicazione degli elaborati, senza incrementi dell'indice di edificabilità territoriale e fondiaria e del rapporto di copertura;
- d) l'incremento dell'indice di edificabilità territoriale e fondiaria e il rapporto di copertura delle zone omogenee B e D esistenti, nei limiti massimi dello strumento di pianificazione regionale o delle leggi di settore;
- e) l'interscambio di destinazioni d'uso tra zone omogenee urbanizzate esistenti;
- f) l'individuazione di nuove aree ovvero l'ampliamento o adeguamento di quelle esistenti per la realizzazione di viabilità, servizi e attrezzature collettive o altre opere pubbliche o per servizi pubblici o di pubblica utilità;
- g) la revisione dei vincoli urbanistici o procedurali;
- h) le modifiche normative e cartografiche per adeguare il Piano regolatore vigente ai Piani e regolamenti statali e regionali di settore;
- i) il recepimento di Piani comunali di settore o di sentenze passate in giudicato;
- j) l'attuazione delle modalità operative già previste negli strumenti urbanistici comunali per il trasferimento nell'assetto azzonativo delle funzioni insediative e infrastrutturali indicate soltanto nell'ambito dei piani struttura;
- k) la suddivisione e la modifica della suddivisione delle zone omogenee previste nell'assetto azzonativo degli strumenti urbanistici comunali in sottozone omogenee e la suddivisione e la modifica della suddivisione degli ambiti unitari d'intervento, soggetti a pianificazione attuativa, in subambiti urbanisticamente sostenibili, senza incremento degli indici di fabbricabilità territoriale e fondiaria e del rapporto di copertura massimi consentiti;
- l) il recupero, la riqualificazione e/o la trasformazione di aree dismesse o in via di dismissione attraverso modifiche normative e cartografiche che possono comportare l'incremento dell'indice di edificabilità territoriale e fondiaria e il rapporto di copertura ovvero la modifica delle destinazioni d'uso, nei limiti massimi dello strumento di pianificazione regionale o delle leggi di settore.

2. Il progetto di variante e la relazione sottoscritta dal progettista incaricato che assevera il rispetto delle fattispecie di cui al comma 1 sono adottati dal Consiglio comunale con propria deliberazione, depositata con i relativi elaborati progettuali presso la segreteria comunale per la durata di trenta giorni effettivi affinché chiunque possa prendere visione di tutti i suoi elementi. Del deposito viene dato avviso dal Comune sul Bollettino ufficiale della Regione, nonché mediante pubblicazione nell'Albo comunale, nonché sul sito web del Comune.

3. Entro il periodo di deposito chiunque può presentare al Comune osservazioni alla variante. Nel medesimo termine i proprietari degli immobili vincolati dalla variante possono presentare opposizioni sulle quali il Comune è tenuto a pronunciarsi specificatamente in sede di approvazione.

4. Prima dell'approvazione della variante il Comune:

- a) qualora il progetto di variante interessi beni vincolati ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell' articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137), informa, dandone comunicazione, la competente struttura del Ministero al fine di acquisire le eventuali valutazioni e determinazioni;
- b) raggiunge con le Amministrazioni competenti le intese necessarie ai fini degli eventuali mutamenti di destinazione dei beni immobili, appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile dello Stato o della Regione, previsti dalla variante adottata, nonché le intese necessarie con gli altri Enti pubblici, ai quali leggi statali o regionali attribuiscono speciali funzioni di pianificazione territoriale, ai fini di eventuali mutamenti di destinazione di beni immobili rientranti nella competenza degli enti stessi;
- c) provvede all'asseverazione della non necessità del parere geologico qualora la variante non rientri nella fattispecie di cui all' articolo 9 bis, comma 4, lettera c), della legge regionale 27/1988 , o a ottenere il parere geologico secondo la disciplina di settore;
- d) fino all'adozione della variante urbanistica generale di adeguamento o conformazione al PPR, provvede alla valutazione degli aspetti paesaggistici della variante, tenuto conto dei criteri generali previsti dal

decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 12 dicembre 2005 (Individuazione della documentazione necessaria alla verifica della compatibilità paesaggistica degli interventi proposti, ai sensi dell'articolo 146, comma 3, del Codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42), per quanto compatibili e proporzionalmente al dettaglio stabilito dalla scala di rappresentazione della variante, qualora la medesima ricomprenda beni tutelati ai sensi della parte terza del decreto legislativo 42/2004 ; tale valutazione contiene anche la verifica preventiva dell'eventuale interesse culturale ai sensi dell' articolo 12 del decreto legislativo 42/2004 ;

e) acquisisce i pareri previsti dalle normative di settore in materia igienico-sanitaria e sicurezza qualora la variante incida sulle specifiche discipline.

5. Decorsi i termini ed espletate le procedure di cui ai commi 2, 3 e 4, il Consiglio comunale si pronuncia sulle opposizioni e osservazioni presentate al Comune, introduce le eventuali modifiche conseguenti alle prescrizioni ministeriali e alle intese con gli Enti di cui al comma 4 e approva la variante o decide la sua rielaborazione e riadozione anche parziale. La riadozione è necessaria quando le modifiche comportino, ai sensi dell' articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità), ulteriori vincoli preordinati all'esproprio o di inedificabilità assoluta.

6. Copia della variante approvata e della relativa deliberazione divenuta esecutiva è inviata in forma digitale all'Amministrazione regionale per il trattamento dei dati a fini istituzionali. Con provvedimento del Direttore centrale competente in materia di pianificazione territoriale, per finalità di aggiornamento della banca dati regionale, sono definiti i criteri di redazione e di inoltro degli elaborati informatici, nonché di profilatura degli utenti per l'accesso alla piattaforma.

7. La variante al piano regolatore entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione, a cura del Comune, dell'avviso della deliberazione del Consiglio comunale di approvazione della variante stessa.

8. Le varianti di cui al presente articolo sono assoggettate alla valutazione ambientale strategica e alla valutazione di incidenza secondo quanto disposto dal decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), dal decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357 (Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche), e dalla disciplina regionale di settore, tenendo conto dell'esigenza di razionalizzare i procedimenti ed evitare duplicazioni nelle valutazioni.

9. Le varianti di cui al presente articolo possono comportare anche un adeguamento della rappresentazione grafica della strategia di piano ove necessarie per motivi di coerenza con le contestuali modifiche della parte di piano operativa.”

METODOLOGIA

La Variante in argomento è una variante di livello comunale, secondo quanto previsto dalla L.R. 5/07, in quanto presenta le seguenti caratteristiche:

- comprende proposte di modifica del PRGC che ne rispettano gli obiettivi e le strategie;
- inoltre la variante in argomento soddisfa le condizioni di cui alle lettere a), f) e h) del I comma dello stesso art 63 sexies).

La variante non contrasta con gli obiettivi di PRGC e non contrasta con le previsioni del Piano Struttura.

La variante si compone dei seguenti elaborati:

Piano operativo

- PO2 – Zonizzazione – Vigente-Proposta – 1:5.000
- PO6 – Ambiti assoggettati a pianificazione attuativa – Vigente-Proposta – 1:10.000

Piano struttura

- PS2 – Piano Struttura – Vigente-Proposta – 1:10.000

Relazione di variante

- R – Relazione – Nuovo – fascicolo A4

Studio geologico e di invarianza idraulica

- Asseverazione ai sensi dell'articolo 10, comma 4 ter della L.R. 27/88, così come introdotto dall'art 4 comma 2 della L.R. 15/92 e dalla L.R. 16/09.

Urbanistica

- Relazione/asseverazione ai sensi dell'art. 63 sexies, comma 2, della L.R. 5/2007.

ASPETTI AMBIENTALI, PAESAGGISTICI, GEOLOGICI E MOBILITÀ

Verifica di assoggettabilità a Vas e Valutazione d'Incidenza Ambientale

Ai sensi dell'art. 6 del D.lgs. n. 152/2006 «*Norme in materia ambientale*» e s.m.i. è necessario provvedere alla valutazione ambientale strategica (VAS) dei piani e/o programmi della pianificazione territoriale che possano avere impatti significativi sull'ambiente e sul patrimonio culturale. Per i piani e i programmi che determinano l'uso di piccole aree a livello locale e per le modifiche minori, la valutazione ambientale è necessaria qualora l'autorità competente valuti che possano avere impatti significativi sull'ambiente.

La valutazione viene fatta sulla base della relazione allegata al piano e redatta dal proponente con i contenuti di cui all'allegato I della parte II del decreto legislativo 152/2006. Nel caso in argomento oggetto di valutazione è la Variante al PRGC sopra presentata, che è mero recepimento della variante ATF 2 al PRP vigente.

Considerato che le modifiche proposte con il presente A.T.F. e precedentemente descritte consistono in modifiche non sostanziali, contenute rispetto al complesso delle nuove opere previste del P.R.P. vigente. Tali modifiche non sostanziali sono tutte interne all'ambito operativo portuale e sono volte ad ottimizzare l'assetto infrastrutturale del porto allo scopo di garantire una migliore fruizione dello stesso nel rispetto delle previsioni del P.R.P. del quale il P.R.G.G. di Trieste ha assunto/condiviso gli obiettivi di sviluppo e le scelte di trasformazione;

Atteso che la proposta di A.T.F. non comporta la variazione dell'assetto funzionale previsto dal P.R.P. vigente così come recepito dal P.R.G.C. di Trieste, si prende atto che la proposta di A.T.F. non modifica la previsione di sviluppo dei traffici marittimi del P.R.P. con ciò non variando il quadro degli impatti ambientali già stimati e valutati nell'ambito della procedura di V.I.A. integrata V.A.S. conclusasi con il Decreto del Ministro dell'Ambiente n. 173/2015 di compatibilità ambientale recante prescrizioni.

Valutazione degli aspetti paesaggistici

Le politiche del paesaggio, ai sensi del D.Lgs. 42/2004 «*Codice dei beni culturali e del paesaggio*» e s.m.i. sono definite dal Ministero e dalla Regione che devono assicurare adeguate forme di tutela e valorizzazione del territorio nella prospettiva dello sviluppo sostenibile; in particolare le Regioni devono individuare gli ambiti, definiti in relazione alla tipologia, alle caratteristiche naturali, storiche di rilevanza e integrità dei valori paesaggistici, da sottoporre a specifica normativa d'uso attraverso adeguate prescrizioni.

La Variante riguarda aree portuali entro una fascia di 300 metri dalla linea di battigia e costituiscono "aree tutelate per legge" di interesse paesaggistico (ex art. 142 del D.Lgs. 42/04, sostituito dal

Decreto Legislativo 24 marzo 2006 n. 157 «Disposizioni correttive ed integrative al D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, in relazione al paesaggio»).

La Relazione Paesaggistica redatta dall'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Orientale Porti di Trieste e Monfalcone è finalizzata a illustrare la coerenza dei contenuti dell'Adeguamento tecnico-funzionale n.2 al Piano regolatore del Porto di Trieste con le previsioni del Piano paesaggistico regionale del Friuli Venezia-Giulia. Le valutazioni puntuali seguono quanto al DPCM 12 dicembre 2005 "Individuazione della documentazione necessaria alla verifica della compatibilità paesaggistica degli interventi proposti, ai sensi dell'art. 146, comma 3, del Codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto 22 gennaio 2004 n. 42", proporzionalmente al livello di dettaglio stabilito dalla scala di rappresentazione del Piano.

La relazione paesaggistica mediante opportuna documentazione, dà conto sia dello stato dei luoghi (contesto paesaggistico) e area di intervento prima dell'esecuzione delle opere previste, sia delle caratteristiche progettuali dell'intervento, nonché rappresenta nel modo più chiaro ed esaustivo possibile lo stato dei luoghi dopo l'intervento.

A tal fine, ai sensi dell'art. 146, comma 3 del "Codice e delle Linee Guida per la stesura della Relazione Paesaggistica", la relazione indica:

- lo stato attuale del bene paesaggistico interessato;
- gli elementi di valore paesaggistico in esso presenti, nonché le eventuali presenze di beni culturali tutelati dalla parte II del Codice;
- gli impatti sul paesaggio delle trasformazioni proposte;
- gli elementi di mitigazione e compensazione necessari;

Deve contenere anche tutti gli elementi utili all'Amministrazione competente per effettuare la verifica di conformità dell'intervento alle prescrizioni contenute nei piani paesaggistici urbanistici e territoriali ed accertare:

- la compatibilità rispetto ai valori paesaggistici riconosciuti dal vincolo;
- la congruità con i criteri di gestione dell'immobile o dell'area;
- la coerenza con gli obiettivi di qualità paesaggistica.

Si evidenzia altresì che con delibera della Giunta regionale n.1774 del 22 settembre 2017 è stato adottato il Piano Paesaggistico Regionale (PPR-FVG), ed è stato oggetto di approvazione avvenuta con delibera della Giunta regionale n.771 del 21 marzo 2018.

Si riporta quanto descritto nella Relazione Paesaggistica A.S.P.M.A.O., capitolo 6. "Analisi del rapporto fra l'Adeguamento Tecnico-Funzionale n.2 del Piano Regolatore del Porto di Trieste con il Piano Paesaggistico Regionale".

[..] si osserva che l'area oggetto dell'intervento ricade nell'ambito di paesaggio n. 11, denominato "Carso e costiera orientale".

[..] Dall'analisi del PPR si evince che dal punto di vista paesaggistico l'area è ricompresa all'interno dell'ecotopo a scarsa connettività 11201 "Area urbanizzata di Trieste, Opicina e Muggia", comprendente per definizione "aree antropizzate che ostacolano e riducono significativamente la possibilità di movimento e relazione delle specie", dunque aree prive di valori ecosistemici e paesaggistici di rilievo. Il PPR non riconosce per quest'area alcun elemento ulteriore con riferimento alle tre reti di Piano (Rete ecologica, Rete dei beni culturali, Rete della mobilità lenta). In termini di inquadramento generale, il PPR, anche con riferimento al Porto di Trieste, evidenzia che "le aree produttive pianificate e collocate in prossimità di nodi infrastrutturali possono essere considerate come 'piattaforme strategiche' la cui importanza economica, in termini di contributo al PIL regionale è rilevante e va favorito."

[..]Con riferimento agli aspetti relativi alla parte statutaria del PPR, si ritiene utile evidenziare il rapporto fra i contenuti dell'ATF e il citato articolo 21 delle NTA del PPR, riguardante i territori costieri.

Si evidenzia che l'intervento, come si può evincere anche dalle immagini precedenti, non altera gli elementi propri dello skyline identitario, in quanto si inserisce nel contesto portuale di Trieste, caratterizzato da attività logistiche e portuali e dunque da elementi funzionali già riconosciuti dallo strumento urbanistico generale: a tale proposito si evidenzia che il PRGC di Trieste già si pone in coerenza con la previsione oggetto dell'ATF. L'intervento inoltre non occlude i varchi e le visuali panoramiche verso il mare che si aprono dai tracciati e dai belvedere accessibili al pubblico.

Con specifico riferimento agli indirizzi di cui al comma 3, lettera a), che riguardano la trasformazione e all'artificializzazione della fascia costiera, si fa riferimento alle relative direttive del comma 4, lettera a) evidenziando che l'intervento oggetto dell'ATF:

- *non riguarda ambienti dunali e retrodunali della costa sabbiosa;*
- *non altera le componenti valoriali del paesaggio costiero, in quanto il contesto è quello di un porto commerciale e industriale e dunque caratterizzato da attività logistiche e portuali;*
- *non riguarda aree caratterizzate da valori ecosistemici e paesaggistici di rilievo, come sopra evidenziato;*
- *non può concorrere alla creazione di una cintura continua costiera di spazi ad alto grado di naturalità, viste le dimensioni dell'intervento, il contesto altamente antropizzato e il riconoscimento da parte del PPR che l'area, dal punto vista ecologico, è caratterizzata da scarsa connettività;*
- *non è interessato dalla presenza di valori ecosistemico-paesaggistici o elementi ad alto grado di naturalità che possano, ne' potrebbero, garantire connessioni con l'entroterra;*
- *non concorre alla formazione di nuova edificazione in spazi aperti costieri residui, in quanto l'area già ricade in zona portuale e si pone in coerenza con la pianificazione urbanistica comunale.*

Sulla base di quanto sopra, si ritiene che l'ATF n.2 al PRP di Trieste sia coerente con gli obiettivi di qualità, con gli indirizzi e le direttive del PPR

e si ritiene che la variante in oggetto sia compatibile sotto il profilo paesaggistico con i valori dei beni tutelati.

Verifica di compatibilità geologica

Accertato che la variante attiene a variazioni che non comportano nuovi o ulteriori carichi insediativi in contesti già urbanizzati ed edificati, si attesta che non è necessario il parere di cui agli articoli 10 e 11 della L.R. 27/88, come sostituiti dagli articoli 4 e 5 della L.R. 15/92 in quanto già reso in sede di compatibilità tra le previsioni del P.R.G.C. vigente con le condizioni geologiche del territorio.

Viene redatta Asseverazione ai sensi dell'articolo 10, comma 4 ter della L.R. 27/88, così come introdotto dall'art 4 comma 2 della L.R. 15/92 e dalla L.R. 16/09.

Mobilità

Come evidenziato, dalla variante al PPR non sono previste modifiche al carico urbanistico, né cambiamenti al piano che possano indurre modifiche percepibili al sistema della mobilità: non vi sono spostamenti o previsioni di aree o insediamenti che possano configurarsi come centri attrattori di traffico rispetto al piano vigente.

L'art. 166 della L.R. 26/2012 recita:

Art. 166 (Norma transitoria in materia di pianificazione territoriale regionale)

1. Nelle more dell'entrata in vigore del Piano del governo del territorio di cui alla legge regionale 3 dicembre 2009, n. 22 (Procedure per l'avvio della riforma della pianificazione territoriale della Regione), nonché della riforma della pianificazione territoriale della Regione:

a) le previsioni relative agli interventi sulla rete stradale di primo livello e sulle penetrazioni urbane definite dal Piano regionale delle infrastrutture di trasporto, della mobilità delle merci e della logistica, di seguito PRITMML, di cui all' articolo 3 bis, comma 3, della legge regionale 20 agosto 2007, n. 23 (Attuazione del decreto legislativo 111/2004 in materia di trasporto pubblico regionale e locale, trasporto merci, motorizzazione, circolazione su strada e viabilità), nonché le previsioni insediative, introdotte nelle varianti agli strumenti urbanistici subordinati di cui agli articoli 63 e 63 bis della legge regionale 23 febbraio 2007, n. 5 (Riforma dell'urbanistica e disciplina dell'attività edilizia e del paesaggio), ovvero nelle varianti di livello comunale, qualora interferiscano con tali infrastrutture, sono assoggettate al preventivo parere della struttura regionale competente in materia di viabilità e infrastrutture, che si esprime in ordine alla verifica dell'impatto complessivo sulla rete stradale di primo livello e sulle penetrazioni urbane, in termini di flusso di traffico previsti, di miglioramento della sicurezza stradale e di mantenimento dei livelli di servizio prescritti, sulla base di uno studio da redigersi, a cura del proponente, in conformità agli indirizzi previsti dall'articolo 7 delle norme di attuazione del medesimo PRITMML. Lo studio e il parere costituiscono allegato del provvedimento di adozione della variante allo strumento urbanistico; il parere è richiesto direttamente dal Comune. Nel caso di previsioni che interferiscono con la rete stradale di primo livello e con le penetrazioni urbane definite dal PRITMML, il Comune trasmette alla struttura regionale competente in materia di viabilità e infrastrutture la verifica di significatività dell'interferenza prodotta dalle previsioni, anche nel caso di esito negativo della stessa, al fine della valutazione regionale su detto aspetto mediante emissione di specifico parere vincolante: detta valutazione interviene entro il termine di trenta giorni dal ricevimento della verifica, decorso il quale il parere si intende reso in senso favorevole, quale accoglimento della proposta comunale. In questo contesto si dà atto che la variante non prevede variazioni insediative che possono interferire con la rete stradale di primo livello e con le penetrazioni urbane definite dal Piano delle infrastrutture, della mobilità delle merci e della logistica, di cui all'articolo 3 bis, comma 3, della legge regionale 20 agosto 2007, n. 23, né prevede interventi su queste infrastrutture.

LA VARIANTE

I contenuti dell'Adeguamento Tecnico Funzionale n. 2 al Piano Regolatore Portuale del Porto di Trieste, che il Comune di Trieste recepisce in sede di variante al P.R.G.C. riguardano:

- a) l'allargamento degli ormeggi 31, 31 bis e 32 presso la Riva Traiana e il Molo V;
- b) l'avanzamento a mare della radice e della riva sud del Molo VII;
- c) la realizzazione di un attracco Ro-Ro presso la riva Scalo Legnami.

Si aggiunge anche una modifica esclusivamente grafica all'area dell'Arsenale Triestino Alto Adriatico. Le modifiche al PRGC, come evidenziato nelle tavole, consistono nell'adeguamento degli elaborati PO2 – Zonizzazione, PO6 Ambiti assoggettati a pianificazione attuativa e PS2 – Piano struttura.

L'A.T.F. è stato predisposto dall'Acquatecno S.r.l. a seguito dell'affidamento di cui alla deliberazione del Presidente dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Settentrionale n. 531/2018 del 24/10/2018 e secondo quanto indicato nelle "Linee guida per la redazione dei Piani Regolatori di Sistema Portuale" redatte dal Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici (Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti) datate Marzo 2017.

L'adeguamento tecnico Funzionale n. 2 del P.R.P. si compone dei seguenti elaborati:

- RG Relazione Generale
- SPA Studio Preliminare Ambientale
- NTA_Rev.2 PRP Trieste Norme Attuative_Rev.2

E dei seguenti elaborati grafici:

- EG.01 Planimetria del P.R.P. vigente – Azzonamento funzionale, Assetto di Piano (EG.03-Rev.1) I:20.000;
- EG.01a Planimetria del P.R.P. vigente – Azzonamento funzionale, Assetto di Piano – Riva Traiana I:2.500;

- EG.01b Planimetria del P.R.P. vigente – Azzonamento funzionale, Assetto di Piano – Molo VII, Scalo Legnami e Piattaforma Logistica 1:5.000;
- EG.02 Planimetria del P.R.P. vigente - Opere di Piano – Assetto di Piano (EG.05-Rev.2) 1:5000;
- EG.02a Planimetria del P.R.P. vigente - Opere di Piano – Assetto di Piano - Riva Traiana 1:2.500;
- EG.02b Planimetria del P.R.P. vigente - Opere di Piano – Assetto di Piano - Molo VII, Scalo Legnami e Piattaforma Logistica 1:5.000;
- EG.03 Planimetria stato dei luoghi con correlata documentazione fotografica – Riva Traiana, Molo VII e Scalo Legnami;
- EG.04 Planimetria del PRP modificato – Azzonamento funzionale, Assetto di Piano (EG.03-Rev.2) 1:10.000;
- EG.04a Planimetria con evidenziazione della proposta confrontata con il PRP vigente – Riva Traiana 1:2.500;
- EG.04b Planimetria con evidenziazione della proposta confrontata con il PRP vigente – Molo VII, Scalo Legnami e Canale di accesso alla Piattaforma Logistica 1:5.000;
- EG.05 Planimetria del PRP modificato – Opere di Piano -Assetto di Piano (EG.05-Rev.2);
- EG.05b Planimetria con evidenziazione della proposta confrontata con il PRP vigente – Molo VII, Scalo Legnami e Canale di accesso alla Piattaforma Logistica;
- EG.06 Allargamenti RO-RO Riva di Traiano – Ormeggio 31 – Planimetria;
- EG.07 Allargamenti RO-RO Riva di Traiano – Ormeggio 31 – Sezioni tipo;
- EG.08 Allargamenti RO-RO Riva di Traiano – Ormeggio 31 bis – Planimetria;
- EG.09 Allargamenti RO-RO Riva di Traiano – Ormeggio 31 bis - Sezioni tipo;
- EG.10 Allargamenti RO-RO Riva di Traiano – Ormeggio 32 – Planimetria;
- EG.11 Allargamenti RO-RO Riva di Traiano – Ormeggio 32 – Sezioni tipo;
- EG.12 Attracco RO-RO provvisorio lungo la riva dello Scalo Legnami – Planimetria;
- EG.13 Attracco RO-RO provvisorio lungo la riva dello Scalo Legnami – Sezioni tipo;
- EG.14 Ampliamento Sud Molo VII – Planimetria;
- EG.15 Ampliamento Sud Molo VII – Pianta e sezione tipo;
- EG.16 Escavo canale di accesso alla Piattaforma Logistica –Planimetria.

LOCALIZZAZIONE



Aree delle attività marittime e della logistica

L1a - Porto nuovo

ASPETTI COMPLEMENTARI

Ulteriori pareri

Prima dell'approvazione della variante si darà corso a quanto previsto dal comma 4 dell'art. 63 sexies della L.R. 5/2007.

CONCLUSIONI

Per quanto sopra esposto si può affermare che la variante è coerente con gli obiettivi e le strategie strutturali del PRGC vigente, non apporta modifiche sostanziali e non incide in modo significativo sulle componenti ambientali o paesaggistiche.